



Versione 1.09.2014

Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici

Contenuto

A)	In generale	2
1.	Introduzione	2
2.	Forma della revisione	2
3.	Contenuto della revisione	3
B)	Ripercussioni	4
1.	Ripercussioni per l'economia	4
2.	Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni	4
C)	Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon	4
D)	Commento alle singole modifiche	5
1	Osservazioni generali sulla terminologia	5
2	Titolo primo: Disposizioni generali	7
Allegato 1 Tabella delle correlazioni tra la vecchia e la nuova numerazione dell'OPChim inclusa una motivazione nel caso in cui un articolo o un capoverso sia stato abrogato		24
Allegato 2 Recepimento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP, CLP) nella OPChim 2015		28
Allegato 3 Modifiche terminologiche generali relative ai destinatari di prodotti chimici		39

A) In generale

1. Introduzione

L'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) disciplina la valutazione dei pericoli e dei rischi legati a sostanze e preparati chimici, nonché le condizioni di immissione sul mercato e d'utilizzazione delle sostanze e dei preparati che potrebbero mettere in pericolo la salute delle persone o l'ambiente. Al momento della sua entrata in vigore, nell'agosto 2005, l'OPChim era ampiamente in sintonia con le direttive europee corrispondenti. L'armonizzazione con il diritto europeo permette di seguire l'evoluzione del progresso tecnico e quindi di assicurare un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, ma anche di evitare ostacoli tecnici al commercio.

Dal 2005 la legislazione europea sulle sostanze chimiche ha subito notevoli modifiche in seguito all'entrata in vigore dei seguenti regolamenti:

- a) regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento UE-REACH);
- b) regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-CLP). Questo regolamento introduce nell'Unione Europea (UE) il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) proposto dall'ONU.

Per mantenere in Svizzera un livello di protezione della salute e dell'ambiente simile a quello dell'UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio, è necessario rivedere a intervalli regolari la legislazione sui prodotti chimici, tanto più che i rimandi al diritto europeo sono statici. Dal 2005 l'OPChim è già stata riveduta quattro volte.

L'introduzione del sistema GHS avviene in maniera scaglionata sul modello europeo:

- con la 3^a revisione dell'OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2010, è stata introdotta la possibilità di classificare e di etichettare su base volontaria le sostanze e i preparati secondo il sistema GHS e sono state fissate le date per l'introduzione dell'obbligatorietà di questo nuovo sistema in Svizzera, ossia il 1° dicembre 2012 per le sostanze e il 1° giugno 2015 per i preparati;
- con la 4^a revisione dell'OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, sono state adeguate al sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura delle sostanze;
- la presente revisione totale dell'OPChim ha come obiettivo principale di adeguare al sistema GHS le condizioni di classificazione e di etichettatura dei preparati a partire dal 1° giugno 2015 e portare così a termine l'introduzione del nuovo sistema di classificazione e di etichettatura.

2. Forma della revisione

Una revisione totale dell'OPChim è opportuna per i motivi seguenti:

- Con la presente revisione si conclude il passaggio al nuovo sistema di classificazione e di etichettatura. Il completamento del cambio di sistema è suggellato da un nuovo atto normativo, omogeneo, ovvero da un'ordinanza senza troppe disposizioni abrogate o introdotte.
- Con la presente revisione sono abrogati molti articoli e in molti punti rimangono quindi «buchi» relativamente grandi.

Di conseguenza è stato necessario rinumerare tutti gli articoli dell'OPChim. Inoltre, la struttura del tito-

lo secondo è stata leggermente modificata: le disposizioni sull'imballaggio, sull'etichettatura e sulla scheda di dati di sicurezza sono state raggruppate nel capitolo relativo al controllo autonomo. In questo modo il testo ha una migliore coerenza interna.

È stato inoltre necessario modificare l'ordine degli allegati. Gli allegati 1, 2 e 4 sono stati abrogati. Rimangono quindi gli allegati 3, 5, 6 e 7 della vecchia versione dell'ordinanza ai quali si aggiunge un nuovo allegato (allegato 2). Gli allegati devono essere numerati nell'ordine delle disposizioni cui si riferiscono.

Per facilitare la lettura della nuova ordinanza, un allegato al presente rapporto fornisce le precisazioni seguenti:

- allegato 1: tabella indicante le corrispondenze tra la vecchia e la nuova numerazione. Dato che non resta più traccia di tutti gli articoli abrogati, le spiegazioni in merito complicherebbero la lettura. Tali spiegazioni figurano quindi nel documento allegato.

La presente revisione totale implica anche che tutti gli atti normativi che rimandano all'OPChim siano adeguati in maniera conforme. Per motivi di tempo non è tuttavia possibile preparare questo oneroso lavoro per l'indagine conoscitiva. Le modifiche degli altri atti normativi riconducibili alla revisione totale dell'OPChim (adeguamento dei rimandi) verranno perciò effettuate dopo l'indagine conoscitiva.

3. Contenuto della revisione

Modifiche risultanti dal sistema GHS

Come già indicato nelle revisioni precedenti, l'introduzione del sistema GHS in Svizzera avviene sulla base delle stesse esigenze che si sono presentate nell'Unione europea: per questo motivo nell'OPChim sono presenti numerosi rimandi al regolamento UE-CLP. Le autorità sono consapevoli del fatto che questa procedura complica la lettura dell'ordinanza, ma è il solo modo di assicurare la ripresa fedele delle esigenze estremamente tecniche sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e dei preparati.

La presente revisione consente di abrogare i criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati basati sulle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e di indicare le disposizioni del regolamento UE-CLP che devono essere applicate. Queste nuove esigenze entreranno in vigore il 1° giugno 2015, in contemporanea con l'Unione europea.

Inoltre è necessario adeguare il contenuto della scheda di dati di sicurezza all'introduzione completa del sistema GHS, che nell'UE avviene tramite l'introduzione di una revisione dell'allegato II del regolamento UE-REACH. La revisione dell'OPChim assicura anche la ripresa del nuovo contenuto della scheda di dati di sicurezza.

Notifica di nuove sostanze

Il progetto di revisione apporta qualche adattamento al processo di notifica di nuove sostanze. Per aumentare l'efficacia è precisato che la valutazione dei rischi, definita nella legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1), può essere fatta durante la valutazione dei documenti di notifica.

Semplificazione del controllo autonomo delle disposizioni tecniche

Per facilitare gli adeguamenti futuri delle disposizioni tecniche alla rapida evoluzione della legislazione europea, il progetto di revisione propone di delegare a livello di ufficio l'aggiornamento delle norme seguenti:

- le norme tecniche relative alla classificazione e all'etichettatura, come pure alla classificazione e all'etichettatura armonizzate;
- le norme tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza;
- i metodi di esame;

- il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.

Chiarificazione degli attori nella fornitura dei prodotti chimici

La revisione totale offre l'occasione di chiarire l'utilizzo di diversi termini e di trovare una soluzione che sia trasparente ed esplicita in tutte e tre le lingue ufficiali. Dove finora nella versione francese veniva utilizzato il termine «utilisateur», in tedesco era scritto «Abnehmerin», «Bezügerin» o «Verwenderin» e in italiano «destinatario», «acquirente» o «utilizzatore».

Grazie alla definizione e all'utilizzo coerente di tre termini che designano le persone che acquistano prodotti chimici viene fatta chiarezza: «commerciante», «utilizzatore professionale», «utilizzatore privato». Queste modifiche terminologiche non dovrebbero comportare modifiche materiali (v. dettagli al punto D, pag. 5).

B) Ripercussioni

1. Ripercussioni per l'economia

Le modifiche legate all'introduzione del sistema GHS sono già state comunicate nel 2010 e ampiamente accettate dai settori interessati (industria chimica, distributori, associazioni per la protezione dei consumatori e ispettori cantonali). L'adeguamento delle esigenze concernenti i preparati proposto nella presente revisione sarà attuato allo stesso tempo e con le stesse misure che nell'UE. Il cambio di sistema simultaneo consentirà di evitare i possibili ostacoli tecnici al commercio e i costi supplementari che risulterebbero se la Svizzera mantenesse il sistema vigente.

2. Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Dopo un'introduzione graduale che deve essere completata nel giro di cinque anni e dopo il termine del periodo transitorio di liquidazione di due anni (31 maggio 2017), durante il quale i due sistemi di classificazione sono presenti in commercio in parallelo, i prodotti chimici, fatta eccezione per i biocidi e i prodotti fitosanitari, possono essere immessi sul mercato soltanto secondo il sistema GHS. Ciò riduce la complessità e consente un controllo efficiente dei prodotti chimici immessi sul mercato.

A causa della revisione totale, tutti i documenti (ordinanze, istruzioni, formulari e progetti) che rimandano all'ordinanza sui prodotti chimici devono essere rivisti e adeguati.

C) Rapporto con il diritto internazionale e con il principio Cassis de Dijon

In occasione della Conferenza ONU sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 è stato deciso di sviluppare a livello di ONU un sistema uniforme che prevedesse criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura di sostanze, preparati ed elementi armonizzati per la comunicazione dei pericoli che ne possono scaturire (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Nel 2002, in occasione del Vertice ONU sulla Terra a Johannesburg, la comunità di Stati ha raccomandato di integrare il sistema GHS nel diritto nazionale entro il 2008. Con l'attuazione integrale del sistema GHS la Svizzera dà seguito a questa raccomandazione. L'UE ha introdotto il sistema nel 2008 con scadenza al 2015. Dato che quest'ultima fase avviene in contemporanea e che il sistema è introdotto materialmente nella stessa misura di quanto fatto nell'UE, si evita che ci siano nuovi ostacoli al commercio nei rapporti con l'UE.

I prodotti chimici non soggetti a notifica o autorizzazione sono sottoposti al principio Cassis de Dijon, di cui all'articolo 16a della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Tale principio consente di immettere sul mercato un prodotto chimico che soddisfa i requisiti dei regolamenti UE-REACH e UE-CLP con un'etichettatura e una scheda di dati di sicurezza redatte unicamente nella lingua o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e

LOTG). L'etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono tuttavia soddisfare le esigenze dell'OPChim concernenti l'indicazione del fabbricante e alcune informazioni della scheda di dati di sicurezza. Tale necessità è definita sotto forma di deroga al principio Cassis de Dijon all'articolo 2 dell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8). La presente revisione dell'OPChim non modifica le condizioni di applicazione del principio Cassis de Dijon.

D) Commento alle singole modifiche

1 Osservazioni generali sulla terminologia

Al fine di uniformare la terminologia dell'OPChim vengono apportate le modifiche seguenti: sono introdotti tre diversi destinatari di prodotti chimici, definiti all'articolo 2 e utilizzati coerentemente nel testo:

- **Berufliche Verwenderin / utilisateur professionnel / utilizzatore professionale**
L'utilizzatore professionale acquista i prodotti chimici in Svizzera (l'importatore è equiparato al fabbricante). Si distingue per il fatto che impiega prodotti chimici a scopo di lucro. In particolare viene designato come utilizzatore professionale:
 - chi fornisce un servizio a scopo di lucro, impiegando un prodotto chimico, sia direttamente (ad es. un'impresa di pittura) o indirettamente (ad es. un'impresa di ristorazione che per il mantenimento dell'esercizio pulisce la cucina o le strutture esterne con prodotti chimici);
 - chi acquista prodotti chimici per combinarli in un nuovo preparato o per trasformarli chimicamente. In questo caso assume la posizione di fabbricante in relazione al nuovo preparato o al prodotto chimico generato. Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi dei materiali di partenza rimane utilizzatore professionale;
 - chi utilizza prodotti chimici nell'ambito della ricerca o di una formazione, anche se questa attività non è a scopo di lucro;
 - una persona giuridica che utilizza prodotti chimici nell'ambito di un'attività di pubblica utilità (soprattutto per cooperative, associazioni e fondazioni, ad es. cantieri di ristrutturazione ecclesiastici). Le persone fisiche che utilizzano i prodotti chimici nell'ambito di un'attività di pubblica utilità rientrano nella definizione di utilizzatori privati.
- **Händlerin / commerçant / commerciante**
Il commerciante acquista i prodotti chimici in Svizzera (l'importatore è equiparato al fabbricante).
Il termine è introdotto in maniera analoga alla definizione di cui all'articolo 2 lettera b dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Tuttavia nell'OPChim il commerciante è definito in maniera più restrittiva, dato che fornisce a titolo commerciale i prodotti chimici «invariati» (a differenza di quanto riportato sulla ORRPChim: «senza modificarne la composizione»). Questa differenza è data dal fatto che nell'OPChim chi travasa o modifica l'etichetta, per definizione, diviene fabbricante ai sensi dell'OPChim.
- **Private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato**
L'utilizzatore privato è sempre una persona fisica. Acquista e utilizza i prodotti chimici a scopi non di lucro, ovvero per scopi personali oppure, ad esempio, nell'ambito di attività del tempo libero o per servizi di buon vicinato. Le persone giuridiche che utilizzano prodotti chimici a scopi non di lucro, ad esempio le fondazioni, rientrano tra gli utilizzatori professionali.

I termini «breite Öffentlichkeit / grand public / pubblico» vengono sostituiti, rispettivamente da «private Verwenderin / utilisateur privé / utilizzatore privato».

In tedesco i termini «Abnehmerin» e «Bezügerin» vengono sostituiti con «berufliche Verwenderin oder Händlerin»; in italiano, i termini «destinatario» e «acquirente» con «utilizzatore professionale o com-

merciante». Nella versione francese veniva già utilizzato il termine «utilisateur», che viene sostituito con «utilisateur professionnel » o sostituito dal «commerçant».

L'espressione «messo a disposizione del pubblico» è sostituita con «pubblicato», dato che i dati non confidenziali definiti nella OPChim sono pubblicati su Internet dall'organo di notifica conformemente alla legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

La sostituzione dei termini e le precisazioni non generano alcuna modifica materiale.

Un elenco delle espressioni modificate nelle tre lingue si trova nell'allegato 3 del presente rapporto esplicativo. Queste non sono citate nei commenti ai singoli articoli.

2 Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 (finora art. 1) Oggetto e campo d'applicazione

Cpv. 4

Gli attuali articoli 13–15 (classificazione dei preparati secondo il sistema finora vigente) vengono abrogati. Il contenuto è disciplinato al nuovo articolo 7. Di conseguenza ai prodotti cosmetici, per quanto concerne la protezione dell'ambiente e la classificazione e la valutazione della loro pericolosità per l'ambiente, si applicano esclusivamente gli articoli 5–7 e 82.

Cpv. 5 lett. c

È aggiornato il rinvio all'ordinanza sugli alimenti per animali.

Cpv. 5 lett. d

È aggiornato il rinvio alla legge sulle armi.

Cpv. 6

Nella nuova versione dell'OPChim l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l'esportazione è disciplinata all'articolo 13.

Art. 2 (finora art. 2) Definizioni

Cpv. 2 lett. o

Per uniformare la terminologia, nella versione italiana la raccomandazione viene fatta agli «utilizzatori professionali» invece che ai «destinatari».

Art. 3 (finora art. 3) Sostanze e preparati pericolosi

Dal 1° giugno 2015 i preparati saranno considerati pericolosi se rispondono ai criteri del sistema GHS relativi ai pericoli fisici, ai pericoli per la salute, ai pericoli per l'ambiente o ad altri pericoli. Questi criteri tecnici sono definiti nell'allegato I parti 2–5 del regolamento UE-CLP. Dato che vengono spesso adeguati al progresso tecnico, sono inseriti nelle prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 1 che possono essere aggiornate dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Art. 4 (finora art. 6a) Persistenza, bioaccumulo e tossicità

Contenuto immutato.

TITOLO SECONDO: Presupposti per l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Controllo autonomo

Sezione 1: Principio

Art. 5 (finora art. 7)

Suppressione del titolo diventato inutile dato che la sezione 1 contiene solo un articolo. Contenuto immutato.

Sezione 2: Classificazione delle sostanze e dei preparati

Art. 6 (finora art. 8 e 9 cpv. 1) Classificazione delle sostanze

Cpv. 1

Per la classificazione delle sostanze sono determinanti gli articoli 5, 7–13 e 15 del regolamento UE-CLP. L'articolo 6 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati e le sostanze in essi contenuti. L'articolo 14 del regolamento UE-CLP concerne esclusivamente i preparati. Non è quindi necessario rinviare a questi due articoli per la classificazione delle sostanze.

Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP in cui sono riportate le disposizioni di esecuzione tecnica. Per la classificazione delle sostanze si tratta degli allegati seguenti:

- allegato I: principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), nonché criteri di classificazione ed elementi dell'etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell'ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli);
- allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose;
- allegato VII: tabella di conversione.

Dato che vengono spesso adeguati al progresso tecnico, questi allegati sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 1, la cui versione determinante è stabilita dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Cpv. 2

Come previsto dall'attuale articolo 8 capoverso 1 lettera b, è il fabbricante a doversi assumere la responsabilità di procedere alla classificazione complementare delle sostanze soggette a classificazione armonizzata secondo l'allegato VI del regolamento UE-CLP per le classi di pericolo non figuranti in una voce armonizzata dell'allegato VI (principio dell'art. 4 par. 3 del regolamento UE-CLP).

Osservazione in merito all'allegato VI del regolamento UE-CLP

La versione determinante dell'allegato VI del regolamento UE-CLP è definita nell'allegato 2 numero 1 OPChim. L'ordinanza del DFI concernente la classificazione viene abrogata nell'ambito di questo progetto (v. art. 92).

Cpv. 4 (finora art. 9 cpv. 1)

Come finora deve essere possibile (a livello dipartimentale) stabilire in Svizzera in via supplementare la classificazione e la conseguente etichettatura di determinate sostanze, se l'allegato VI del regolamento UE-CLP non contiene una classificazione ufficiale. Possono verificarsi i seguenti casi:

- a) la sostanza non è elencata nell'allegato VI del regolamento UE-CLP;
- b) la sostanza è elencata nell'allegato VI, ma non è contemplata una classificazione armonizzata per una determinata classe di pericolo.

Art. 7 (finora art. 10) Classificazione dei preparati

Analogamente all'articolo 6, anche per la classificazione dei preparati è fatto riferimento in un solo articolo alle prescrizioni determinanti del regolamento UE-CLP.

Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere alla classificazione dei propri preparati secondo gli articoli 6–15 del regolamento UE-CLP che disciplinano:

- l'identificazione e l'esame delle informazioni (identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele [art. 6]; sperimentazione su animali e sull'uomo [art. 7]; produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele [art. 8]);
- la valutazione delle informazioni sui pericoli e le decisioni sulla classificazione (valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele [art. 9]; limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 10]; valori soglia [art. 11]; casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione [art. 12]; decisione di classificare le sostanze e le miscele [art. 13]; disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele [art. 14]; revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele [art. 15]).

Le disposizioni tecniche per l'esecuzione degli articoli sopra citati del regolamento UE-CLP sono contenute negli allegati I, VI e VII del regolamento UE-CLP (cfr. commento all'art. 6 cpv. 1).

Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati

Art. 8 (finora 34a) Imballaggio

Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all'imballaggio dei propri preparati secondo l'articolo 35 del regolamento UE-CLP. L'articolo 35 del regolamento UE-CLP contiene le prescrizioni generali sull'imballaggio. Le disposizioni tecniche per l'esecuzione dell'articolo 35 del regolamento UE-CLP sono contenute negli allegati I e II del regolamento UE-CLP. Vi rientrano ad esempio le disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini (allegato II, 3.1), avvertenze riconoscibili al tatto (allegato II, 3.2), deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura per esplosivi (allegato I, 1.3.5), imballaggi solubili monouso (allegato I, 1.5) e prodotti non imballati (allegato II, 5).

Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 1, la cui versione determinante può essere stabilita dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Art. 9 (finora art. 37 cpv. 4) Imballaggio di generatori aerosol

La disposizione vigente sull'imballaggio di aerosol resta rilevante. Perciò è stata ripresa dall'articolo 37 capoverso 4 (prescrizioni particolari) e aggiornata. Inoltre viene rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l'ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.

Art. 10 (finora art. 34b) Etichettatura

In merito alla terminologia vedere le «Osservazioni generali sulla terminologia» a pagina 5.

Cpv. 1

Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all'etichettatura dei propri preparati secondo gli articoli 17 paragrafo 1, 18 ad esclusione del paragrafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3 e 4, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP che disciplinano:

- il contenuto dell'etichetta (disposizioni generali [art. 17], identificatori del prodotto [art. 18], pittogrammi di pericolo [art. 19], avvertenze [art. 20], indicazioni di pericolo [art. 21], consigli di prudenza [art. 22], deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari [art. 23], informazioni supplementari figuranti sull'etichetta [art. 25], ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo [art. 26], ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo [art. 27], ordine di precedenza per i consigli di prudenza [art. 28], esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio [art. 29]);
- l'apposizione delle etichette (disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette [art. 31], disposizione delle informazioni sull'etichetta [art. 32], disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico [art. 33]).

Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP che contengono le disposizioni di esecuzione tecnica. Per l'etichettatura di sostanze e di preparati si tratta degli allegati seguenti:

- allegato I: principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), criteri di classificazione ed elementi dell'etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell'ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli);
- allegato II: contiene diversi elementi del sistema europeo di classificazione ed etichettatura vigente, tra cui elementi particolari per l'etichettatura di determinate sostanze e miscele classificate

(frasi EUH) e indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull'etichetta di alcune miscele;

- allegato III: contiene le frasi H del sistema GHS dell'ONU e le frasi EUH e gli elementi supplementari dell'etichetta dell'allegato II in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;
- allegato IV: elenco dei consigli di prudenza; contiene nella parte 1 una panoramica della classificazione delle frasi P del sistema GHS dell'ONU relativo alle classi e alle categorie di pericolo, mentre nella parte 2 sono elencate tutte le frasi P in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea;
- allegato V: contiene i pittogrammi di pericolo;
- allegato VI: classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.

Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP rilevanti per l'etichettatura sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 1, la cui versione determinante può essere stabilita dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Cpv. 2

Corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 40 (in combinato disposto con l'attuale allegato 1 numero 5). Anche in futuro i preparati che presentano rischi particolari devono essere etichettati in maniera adeguata. In Europa i requisiti corrispondenti sono stati trasposti dal diritto previgente nel regolamento UE-CLP (art. 25 par. 6 del regolamento UE-CLP in combinato disposto con le disposizioni di esecuzione dell'allegato II).

Cpv. 3

Estensione della disposizione ai preparati. I requisiti per le indicazioni del fabbricante e i requisiti linguistici per l'etichettatura erano regolamentati in maniera identica nell'articolo 39 per i preparati etichettati secondo il sistema finora vigente.

Cpv. 4 e 5

Contenuto immutato.

Cpv. 6

Il contenuto è ripreso dall'attuale articolo 48 capoverso 1 lettera b, che viene abrogato. In tal modo viene garantito il proseguimento della prassi consolidata seguita finora.

Art. 11 (finora allegato 1 numero 5.6) Etichettatura di generatori aerosol

Le attuali disposizioni sui generatori aerosol restano rilevanti per i generatori aerosol che non rientrano nel campo d'applicazione della legge sulle derrate alimentari e sono perciò state riprese dall'attuale allegato 1 numero 5.6 e aggiornate. Inoltre è rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l'ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.

Art. 12 (finora art. 34c) Deroghe alle disposizioni di etichettatura

Cpv. 1 lett. a e b

Come finora (art. 34c), anche con il nuovo sistema di etichettatura deve essere possibile, in singoli casi motivati, richiedere deroghe alle disposizioni di etichettatura. La nuova disposizione riprende il tenore dall'attuale articolo 48a e si applicherà dal 1° giugno 2015 a sostanze e preparati.

Cpv. 1 lett. c

Nell'elenco delle possibili motivazioni per richiedere una deroga è introdotta la lettera c. Dato che sia l'OPChim sia il regolamento UE-CLP definiscono deroghe al proprio campo d'applicazione tramite rinvii alla normativa speciale corrispondente (ad es. su medicinali, mangimi, derrate alimentari con additivi) è possibile che in singoli casi (quando la normativa speciale europea e svizzera presentano differenze nel campo d'applicazione) determinati prodotti siano esclusi dal campo d'applicazione del

regolamento UE-CLP, ma non da quello dell'OPChim. L'introduzione della nuova lettera c permette di evitare gli ostacoli al commercio che potrebbero presentarsi in questi casi.

Art. 13 (finora art. 34d) Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l'esportazione

L'articolo 34d veniva già applicato per analogia anche ai preparati (con rimando all'art. 34e).

Art. 14 (finora 43) Utilizzazione di un nome chimico alternativo

Cpv. 4

Questo articolo è stato ripreso dal regolamento REACH e introdotto a seguito di un'armonizzazione delle normative per le sostanze «non phase-in» (cfr. art. 24 (8) CLP e art. 119 (2) lett. f REACH).

Art. 15 (finora 44) Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo

Cpv. 1

Nel nuovo capoverso 1 viene definito il modo in cui deve essere presentata la domanda.

Sezione 4: Scenari d'esposizione e scheda di dati di sicurezza per sostanze e preparati

Art. 16 (finora art. 50a cpv. 1–3) Obbligo di elaborare uno scenario di esposizione

Contenuto immutato.

Art. 17 (finora art. 50a cpv. 4) Requisiti per l'elaborazione di scenari d'esposizione

Contenuto immutato.

Art. 18 (finora art. 51) Scopo della scheda di dati di sicurezza

Contenuto immutato.

Art. 19 (finora art. 52) Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza

Adeguamento alla terminologia dell'articolo 21.

Art. 20 (finora art. 53) Requisiti per le schede di dati di sicurezza e la loro stesura

Cpv. 1

I requisiti dettagliati per le informazioni dei singoli capitoli della scheda di dati di sicurezza sono elencati nell'allegato II del regolamento UE-REACH. Dato che è spesso adeguato al progresso tecnico, questo allegato è inserito tra le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 3 che possono essere aggiornate dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Annotazione sul capoverso 3 (finora 5)

Durante l'indagine conoscitiva sulla quarta revisione dell'OPChim è stato fatto notare che sarebbe opportuno stabilire le conoscenze tecniche necessarie per la redazione delle schede di dati di sicurezza. La qualità delle schede di dati di sicurezza ne guadagnerebbe sicuramente, tuttavia va tenuto presente che anche l'UE non ha definito requisiti in materia. Nell'ottica della LOTC, una misura unilaterale di questo tipo presuppone che sia presa in esame una modifica della OIPPE. Se si procede a una modifica della OIPPE ne uscirebbe penalizzato il mercato svizzero, mentre se non si procede a una sua modifica verrebbero creati ostacoli al commercio. Data l'attuale situazione è quindi meglio non ricorrere alla possibilità di definire requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza.

Art. 21 (finora art. 54) Obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza

Cpv. 1

La disposizione per il commercio al dettaglio (su richiesta; finora art. 54 cpv. 3) è stata inserita come ultima frase al capoverso 1.

Art. 22 (finora art. 55) Aggiornamento

Contenuto immutato.

Art. 23 (finora art. 56) Obbligo di conservare le schede

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Notifica e comunicazione di nuove sostanze

Sezione 1: Notifica di nuove sostanze

Art. 24 (finora art. 16) Obbligo di notifica

Semplice adeguamento formale per mettere meglio in evidenza le situazioni in cui una nuova sostanza è sottoposta a notifica, in particolare quando è contenuta un preparato.

Dato che il numero di nuove sostanze notificate in Svizzera era molto inferiore a quello delle sostanze «non phase-in» registrate in conformità al regolamento UE-REACH, le autorità ritengono che molte nuove sostanze immesse sul mercato contenute in un preparato non siano state notificate, probabilmente per una mancanza di attenzione alle esigenze legali.

Art. 25 (finora art. 16a) Quantità determinante di sostanza

Contenuto immutato.

Art. 26 (finora art. 17) Eccezioni all'obbligo di notifica

Cpv. 1 lett. a

La formulazione vigente di questa eccezione non è abbastanza precisa e lascia supporre che tutte le nuove sostanze contenute in un polimero in concentrazione inferiore al 2 per cento del peso non siano sottoposte a notifica. Di fatto si tratta di escludere unicamente le unità monometriche o altre sostanze legate chimicamente a un polimero come indicato all'articolo 6 paragrafo 3 del regolamento UE-REACH. La modifica adatta l'eccezione al testo del regolamento UE-REACH.

Cpv. 1 lett. j

Questa nuova eccezione riprende l'eccezione prevista all'articolo 2 paragrafo 6 lettera c del regolamento UE-REACH. Una nuova sostanza notificata in Svizzera, esportata e poi reimportata, eventualmente all'interno di un preparato, è esentata da una seconda notifica. L'importatore deve dimostrare che la sostanza reimportata è la stessa di quella notificata. L'ordinanza non precisa in che forma debba avvenire questa dimostrazione.

Cpv. 3 (nuovo)

In seguito alla revisione dell'OPChim, entrata in vigore il 1° dicembre 2012, e all'abrogazione dell'articolo 62 concernente specificatamente l'annuncio di nuove sostanze vi era una certa incertezza sulle nuove sostanze non sottoposte a notifica. L'introduzione del capoverso 3 ha lo scopo di chiarire la situazione precisando che le nuove sostanze non assoggettate a notifica, perché immesse sul mercato in quantità inferiori a una tonnellata all'anno, sono sottoposte all'obbligo di annuncio se soddisfanno i criteri di cui all'articolo 48, ovvero se sono pericolose, PBT o vPvB.

In questo caso la nuova sostanza deve essere annunciata in quanto tale anche se viene immessa sul mercato contenuta in un preparato o un oggetto dal quale è destinata ad essere liberata in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili, come è il caso per l'obbligo di notifica (art. 24). Questo è indicato al capoverso 3 dall'espressione «secondo l'articolo 48».

Art. 27 (finora art. 18) Forma e contenuto della notifica

Cpv. 1

Come per la registrazione secondo il regolamento REACH, le notifiche delle nuove sostanze devono avvenire in forma elettronica. Il formato richiesto dall'organo di notifica è il formato IUCLID, com'è il caso anche nell'UE. La lettera accompagnatoria può essere inviata in forma cartacea o elettronica con firma certificata (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03).

Cpv. 2 lett. b n. 6

Soppressione dell'espressione «se del caso» dato che per ogni notifica sono richieste informazioni minime concernenti l'esposizione. La lettera b rimanda all'allegato 4 che fornisce maggiori dettagli sulle informazioni da fornire. Relativamente alle informazioni sull'esposizione, l'allegato 4 capitolo 6 riprende il testo dell'allegato VI capitolo 6 del regolamento UE-REACH.

Cpv. 2 lett. b n. 7

Il testo è stato modificato perché le informazioni fisico-chimiche, ad esempio le informazioni relative ai nanomateriali, non contengono soltanto risultati di studi.

Cpv. 3

Adeguamenti ai criteri del regolamento UE-CLP concernenti i valori soglia per una sostanza in un preparato.

Art. 28 (finora art. 18a) Relazione sulla sicurezza chimica

Contenuto immutato.

Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati

Art. 29 (finora art. 20) Impiego di dati di precedenti notificanti

Contenuto immutato.

Art. 30 (finora art. 21) Durata di protezione dei dati

Contenuto immutato.

Art. 31 (finora art. 22) Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati

Contenuto immutato.

Art. 32 (finora art. 23) Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati

Contenuto immutato.

Art. 33 (finora art. 24) Diritto d'indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati

Contenuto immutato.

Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi

Art. 34 (finora art. 25) Obbligo di comunicazione

Contenuto immutato.

Art. 35 (finora art. 26) Forma e contenuto della comunicazione

Cpv. 1

Per la comunicazione deve essere utilizzato il formato elettronico IUCLID, come per la notifica (v. art. 27 cpv. 1).

La lettera accompagnatoria può essere inviata in forma cartacea o elettronica con firma certificata (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03 / v. art. 27 cpv. 1).

Cpv. 2

Immutato.

Cpv. 3 (nuovo)

Adeguamento all'obbligo di notifica (art. 27 cpv. 5) e all'articolo 9 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH che prevede la stessa possibilità. Come per la notifica, anche per la comunicazione alle autorità deve essere possibile richiedere, in singoli casi, altri rapporti d'esame sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.

Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione

Art. 36 (finora art. 27) Conferma di ricezione e inoltro dei documenti

Contenuto immutato.

Art. 37 (finora art. 28) Verifica della notifica o della comunicazione

Cpv. 2 (nuovo)

L'articolo 16 LPChim prevede che le nuove sostanze soggette a notifica siano sottoposte anche a una valutazione dei rischi, ma senza precisare quando questa deve essere effettuata. Il nuovo capoverso 2 ha lo scopo di indicare che, in certi casi specifici, può essere effettuata una valutazione mirata dei rischi al momento della verifica della documentazione di notifica di una nuova sostanza.

Una valutazione dei rischi approfondita richiede spesso informazioni supplementari e comportano un ritardo di diversi mesi. L'esperienza dei servizi di valutazione mostra, tuttavia, che ci sono situazioni particolari in cui, durante la valutazione della documentazione di notifica e nello stesso lasso di tempo, è possibile valutare un rischio specifico e definire misure mirate di riduzione dei rischi. Ad esempio se dalla documentazione di notifica risulta una mutagenicità positiva e l'utilizzazione prevista della sostanza non è limitata a un'attività professionale, le autorità possono vietare che sia fornita agli utilizzatori privati, almeno finché tale proprietà non è stata valutata in maniera più approfondita.

Naturalmente è più efficace, sia per le autorità, sia per il notificante, che il risultato di tale valutazione mirata dei rischi sia comunicata in una sola fase, ovvero al momento dell'accettazione della notifica (v. art. 39 cpv. 2). Ad esempio, come indicato all'articolo 16 LPChim, il notificante sarà informato e sentito in merito ai provvedimenti proposti per ridurre i rischi prima che sia presa una decisione. Invece, per rispettare la procedura di notifica, non si esigerà lo svolgimento di ulteriori analisi (art. 16 cpv. 1 LPChim) in questa fase di valutazione dei rischi, fatto salvo naturalmente se la documentazione di notifica deve essere completata ai sensi dell'articolo 38 capoverso 2.

Questo nuovo capoverso non introduce nuove esigenze per il notificante né nuovi obblighi per le autorità. Consente di agire in situazioni specifiche, ma non introduce una valutazione sistematica dei rischi nel quadro della valutazione della documentazione di notifica.

Art. 38 (finora art. 29) Completamento della documentazione

Cpv. 2

L'articolo 39 (finora art. 30) indica che l'esame della documentazione di notifica ha lo scopo di verificare che i documenti siano completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza. Di conseguenza è necessario inserire il termine «rischi» anche nell'articolo 38 capoverso 2.

Art. 39 (finora art. 30) Accettazione della notifica o della comunicazione

Cpv. 2

Se una valutazione mirata dei rischi è stata effettuata parallelamente alla valutazione della notifica e devono essere ordinati provvedimenti per ridurre i rischi, questi saranno menzionati nella decisione concernente l'accettazione della notifica.

Sezione 5: Legittimazione all'immissione sul mercato

Art. 40 (finora 31) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di notifica
Abrogazione del capoverso 2, v. allegato 1.

Art. 41 (finora art. 32) Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all'obbligo di comunicazione
Contenuto immutato.

Capitolo 3: Requisiti per gli esami

Art. 42 (finora art. 33) Principio

Cpv. 1

Si precisa che si tratta degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati.

Art. 43 (finora art. 34) Requisiti

Cpv. 1

I metodi d'esame intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati hanno un carattere chiaramente tecnico. Dato che sono inoltre spesso adeguate al progresso tecnico, sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 numero 2 che possono essere aggiornate dall'UFSP d'intesa con l'UFAM e la SECO (v. commenti all'art. 85 e all'allegato 2).

Titolo terzo: Obblighi del fabbricante dopo l'immissione sul mercato

Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura

Art. 44 (finora art. 57) Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti

Il testo viene armonizzato meglio con l'articolo 30 del regolamento UE-CLP, riferito anch'esso all'etichettatura. La nuova valutazione secondo l'articolo 44 continua a dover essere eseguita dal fabbricante direttamente all'insorgere di nuove conoscenze e in concomitanza con un'eventuale nuova classificazione e la relativa etichettatura dei prodotti appena fabbricati (importati).

Non viene invece stabilito né all'articolo 44 OPChim né all'articolo 30 del regolamento UE-CLP che cosa succede con i prodotti già etichettati prima dell'insorgere di nuove conoscenze (problematica della liquidazione delle scorte). In generale ciò non è neanche possibile dato che, oltre alla nuova classificazione dei pericoli e alla nuova etichettatura, nel caso concreto, possono essere importanti anche altri aspetti (basati sui rischi) per la liquidazione delle scorte. Ad esempio, oltre al genere e alla gravità del pericolo, può risultare importante esaminare se la forma del prodotto immessa sul mercato oppure l'impiego previsto del prodotto hanno un'incidenza sul nuovo pericolo oppure se la nuova classificazione ed etichettatura hanno conseguenze per l'utilizzazione (divieto di fornitura a privati, esclusione dalla vendita a libero servizio). Perciò il fabbricante, nell'ambito del controllo autonomo, deve assumersi la responsabilità di decidere in merito non solo alla nuova classificazione ed etichettatura, ma anche alle conseguenze che nel singolo caso ne risulterebbero dalla liquidazione delle scorte.

Art. 45 (finora art. 58) Aggiornamento e conservazione dei documenti

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d'esame complementari per le nuove sostanze

Art. 46 (finora art. 59) Informazioni ulteriori

Cpv. 1

Nel nuovo capoverso 1 viene definito come devono essere inserite le informazioni ulteriori.

Art. 47 (finora art. 60) Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità

Contenuto immutato.

Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Art. 48 (finora art. 61) Sostanze e preparati soggetti all'obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Art. 49 (finora art. 64) Contenuto dell'annuncio

Alla lettera b è eliminato il riferimento alla direttiva 1999/45/EG, in modo che rimanga solo il riferimento al regolamento UE-CLP.

Osservazione

Nell'ambito dell'ultima revisione dell'OPChim è stata annunciata una modifica dell'articolo 49 (finora 64) in concomitanza con i lavori dell'articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP. Gli sviluppi sul piano europeo in merito all'attuazione dell'articolo 45 paragrafo 4 del regolamento UE-CLP (requisiti armonizzati per l'annuncio di preparati per centri di informazione tossicologica) continuano ad essere seguiti da vicino. Tuttavia, al momento non è disponibile un progetto della Commissione per un allegato supplementare al regolamento UE-CLP.

In base alle discussioni in corso sarà principalmente l'entità dell'annuncio ad essere interessata dalle novità (requisiti per la dichiarazione delle sostanze contenute, rilevanti per la compilazione della scheda di dati di sicurezza, indicazione di scopi di impiego standardizzati, consegna di codici per attuare un riferimento univoco alla versione formulata del prodotto).

Art. 50 (finora art. 65) Annuncio esaustivo

Il riferimento alla direttiva 1999/45/EG è stato eliminato dato che la direttiva sarà abrogata il 1° luglio 2015. L'impiego di un nome che designa i principali gruppi funzionali non necessita di un elenco di riferimento, mentre un nome sostitutivo non si basa su criteri scientifici che consentono un collegamento al nome della sostanza: le autorità devono quindi autorizzare in anticipo una denominazione chimica alternativa secondo il procedimento di cui all'articolo 15.

Art. 51 (finora art. 66) Forma dell'annuncio e dell'annuncio esaustivo

Adattamento allo sviluppo tecnico: per l'annuncio deve essere impiegato lo strumento elettronico messo a disposizione dall'organo di notifica (<http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13950/14240/index.html?lang=it>).

Art. 52 (finora art. 67) Modifiche

Contenuto immutato.

Art. 53 (finora art. 68) Forma particolare dell'adempimento dell'obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Art. 54 (finora art. 69) Eccezioni all'obbligo di annuncio

Contenuto immutato.

Titolo quarto: Regole di comportamento per l'utilizzazione di sostanze, preparati e oggetti
Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 55 (finora art. 70) Rispetto delle indicazioni del fabbricante

Contenuto immutato.

Art. 56 (finora art. 71) Immissione nell'ambiente

Contenuto immutato.

Art. 57 (finora art. 72) Custodia

Cpv. 6

L'esperienza mostra che gli utilizzatori hanno difficoltà a interpretare l'espressione «che non sono forniti a titolo commerciale» contenuta nell'articolo 57 capoverso 6 e nell'articolo 62 capoverso 3. Questi capoversi riguardano il travaso di sostanze o preparati chimici in un altro contenitore e la loro custodia all'interno di un'impresa o sul luogo di lavoro. La persona che travasa prodotti chimici in un nuovo contenitore per metterli in vendita diviene un fabbricante ai sensi dell'OPChim e deve soddisfare tutti i requisiti riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

Dato che si tratta di due articoli specifici in materia di custodia, le disposizioni speciali formulate in questi articoli non sostituiscono naturalmente i requisiti di etichettatura e di imballaggio per la messa a disposizione o la fornitura a terzi di cui agli articoli 8 e seguenti. Di conseguenza, l'espressione «che non sono forniti a titolo commerciale» può essere eliminata senza essere in contraddizione con le esigenze connesse alla fornitura a titolo commerciale.

Art. 58 (finora art. 73) Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati

Il termine «destinatario» è soppresso dato che l'obbligo di interpretazione della scheda di dati di sicurezza è connesso alla consegna della stessa.

Art. 59 (finora art. 74) Persona di contatto per i prodotti chimici

Contenuto immutato.

Art. 60 (finora art. 75) Pubblicità

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Art. 61 (finora art. 76) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Contenuto immutato.

Art. 62 (finora art. 77) Conservazione

Cpv. 3

V. commento all'articolo 57.

Art. 63 (finora art. 78) Esclusione della vendita a libero servizio

Cpv. 2 lett. b

Lo scopo dell'esclusione dalla vendita a libero servizio è quello di garantire che il cliente sia informato esplicitamente in maniera appropriata sui pericoli, i rischi e i provvedimenti per ridurre i rischi nell'utilizzazione della sostanza o del preparato. Se questo è garantito, ad esempio se alla cassa il cliente è informato al momento della lettura del codice a barre, l'esclusione della vendita a libero servizio non è proporzionato.

Art. 64 (finora art. 79) Limitazioni della fornitura

L'articolo è adeguato alla terminologia degli articoli 13–19 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). Al capoverso 2 l'espressione usata finora «persone maggiorenni» è sostituita con «persone che hanno l'esercizio dei diritti civili». Al capoverso 3 la fornitura a persone minorenni è collegata alla capacità di discernimento.

Art. 65 (finora art. 80) Obblighi particolari concernenti la fornitura

Cpv. 2

Il capoverso 2 è adeguato sul piano terminologico al capoverso 1 («esplicitamente» invece di «in modo adeguato»). In entrambi i casi deve essere garantita un'informazione adeguata.

Art. 66 (finora art. 81) Conoscenze specifiche per la fornitura

In merito alla terminologia vedere «Considerazioni generali sulla terminologia», pag. 5.

Cpv. 1 lett. a

L'espressione «consumatore finale professionale» è sostituita con una parafrasi della cerchia di destinatari. Come finora non è necessario disporre di conoscenze specifiche per la fornitura di prodotti chimici del gruppo 1 alle aziende che le utilizzano in qualità di responsabili della formulazione, con lo scopo di immetterle nuovamente sul mercato in forma diversa. In quanto responsabili della formulazione (fabbricanti), queste aziende devono disporre per forza di cose delle conoscenze adeguate per l'utilizzazione corretta dei prodotti chimici.

Art. 67 (finora art. 82) Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

Cpv. 3 lett. c

L'autorità cantonale deve sapere in ogni caso a chi sono stati forniti i prodotti chimici per poter eventualmente intraprendere i provvedimenti del caso.

Cpv. 4

L'autorità cantonale decide in base alla situazione se e come avvertire in merito ai pericoli (ad es. informazione radiofonica o volantini).

Art. 68 (finora art. 83) Campioni

Contenuto immutato.

Art. 69 (finora art. 83a) Sostanze e preparati destinati all'autodifesa

Cpv. 1

Secondo l'attuale articolo 83a OPChim, per la fornitura al pubblico di sostanze e preparati destinati all'autodifesa sono necessarie, tra l'altro, conoscenze specifiche.

Il requisito delle conoscenze specifiche per sostanze e preparati destinati all'autodifesa è abrogato. Tutti gli altri sono per contro mantenuti, in particolare l'esclusione della vendita a libero servizio, per i motivi seguenti:

- gli spray per l'autodifesa sono spesso offerti in negozi che altrimenti non distribuiscono prodotti chimici e quindi il requisito delle conoscenze specifiche non è proporzionato;
- uno spray per l'autodifesa deve mettere temporaneamente fuori combattimento un aggressore, non arrecare danni duraturi: dopo circa mezz'ora i sintomi scompaiono del tutto (v. sito web UFSP).

Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti

Art. 70 (finora art. 83b) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti

Contenuto immutato.

Art. 71 (finora art. 83c) Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti

Contenuto immutato.

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Art. 72 (finora art. 84) Registro dei prodotti

Contenuto immutato.

Art. 73 (finora art. 85) Dati confidenziali

Cpv. 5 lett. c

Abrogazione della direttiva 67/548/CEE. Un altro riferimento non è necessario.

Cpv. 6

I dati non confidenziali sono pubblicati in Internet dall'organo di notifica conformemente alla LTras.

Art. 74 (finora art. 86) Trasmissione di dati all'organo di notifica e ai servizi di valutazione

Contenuto immutato.

Art. 75 (finora art. 87) Scambio di informazioni e di dati

Cpv. 3

L'esperienza ha mostrato che non solo gli organi di notifica, ma anche i servizi di valutazione possono rendere accessibili dei dati.

Cpv. 6

I dati vengono d'ora in poi trasmessi direttamente all'UFSP, dato che quest'ultimo è responsabile per la qualità dell'aria all'interno dei locali.

Art. 76 (finora art. 88) Trasmissione di dati all'estero e a organizzazioni internazionali

Contenuto immutato.

Titolo sesto: Esecuzione

Capitolo 1: Confederazione

Sezione 1: Organizzazione

Art. 77 (finora art. 89) Organo di notifica e comitato di direzione

Contenuto immutato.

Art. 78 (finora art. 90) Servizi di valutazione

Contenuto immutato.

Art. 79 (finora art. 91) Centro d'informazione tossicologica

Contenuto immutato.

Art. 80 (finora art. 92) Commissione di esperti per i prodotti chimici

Contenuto immutato.

Sezione 2: Controllo delle vecchie sostanze

Art. 81 (finora art. 94)

Cpv. 2 lett. e

Correzione di un errore nella versione tedesca e italiana: il termine «Anmelderin» ovvero «notificante» è sostituito con «Herstellerin» ovvero «fabbricante». La modifica non concerne la lingua francese.

Sezione 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza

Art. 82 (finora art. 95) Verifica del controllo autonomo

Contenuto immutato.

Art. 83 (finora art. 96) Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale

Contenuto immutato.

Art. 84 (finora art. 97) Controllo delle importazioni e delle esportazioni

Contenuto immutato.

Sezione 4: Adeguamenti alle prescrizioni tecniche

Art. 85 (finora 97a)

Per facilitare gli adattamenti tecnici dell'OPChim alla rapida evoluzione della legislazione europea, l'articolo 39 capoverso 2 LPChim conferisce all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) il potere di dichiarare applicabili modifiche di ordine tecnico. L'articolo 85 concretizza questa delega e consente all'UFSP, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e la Segreteria di stato dell'economia (SECO), di procedere all'aggiornamento concernente:

- le norme tecniche relative alla classificazione e all'etichettatura, nonché alla classificazione e all'etichettatura armonizzate;
- le regole tecniche relative alla scheda di dati di sicurezza;
- i metodi di test;
- il fascicolo tecnico per le nuove sostanze.

Questa delega è giustificata dalla frequenza delle modifiche e dal carattere altamente tecnico delle disposizioni (v. commento all'allegato 2).

Sezione 5: Delega di compiti e competenze a terzi

Art. 86 (finora art. 98)

Contenuto immutato.

Sezione 6: Emolumenti

Art. 87 (finora art. 99)

Contenuto immutato.

Capitolo 2: Cantoni

Sezione 1: Controllo successivo

Art. 88 (finora art. 100) Compiti delle autorità esecutive cantonali

Contenuto immutato.

Art. 89 (finora art. 101) Collaborazione tra le autorità esecutive cantonali e federali

Contenuto immutato.

Art. 90 (finora art. 102) Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Contenuto immutato.

Sezione 2: Controllo dell'utilizzazione e promozione del comportamento ecologico

Art. 91 (finora art. 103)

Contenuto immutato.

Titolo settimo: Disposizioni finali

Capitolo 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 92 (nuovo) Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate l'attuale OPChim e l'ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze.

Art. 93 (nuovo) Modifica di altri atti normativi

Con la presente revisione totale devono essere adeguati anche tutti gli atti normativi che rimandano all'OPChim. Tali modifiche saranno presentate nell'allegato 6 con la seconda consultazione degli uffici in un atto modificatorio separato.

Le modifiche che si trovano attualmente nell'allegato 6 sono modifiche materiali che riguardano OBioc e OPF.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 94 (finora art. 110c e 110e)

Cpv. 1 lett. a

Il termine per la liquidazione dei preparati etichettati prima del 1° giugno 2015 secondo il sistema attuale è ripreso dall'attuale articolo 110c capoverso 2 lettera b. Se questi preparati sono immessi sul mercato per la prima volta dopo il 31 maggio 2015 con l'etichettatura attuale (ad es. importazione di scorte di magazzino dallo SEE) non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l'articolo 3. Perciò è precisato che è necessario continuare a redigere una scheda di dati di sicurezza per questi preparati e annunciarli nel registro dei prodotti.

Cpv. 1 lett. b

È ripresa la disposizione dell'attuale articolo 34e capoverso 2.

Cpv. 1 lett. c

Le disposizioni sull'utilizzazione dei preparati pericolosi secondo il titolo quarto continuano ad essere vincolanti anche se i preparati con l'etichettatura vigente finora non rientrano più nella definizione di preparati pericolosi secondo l'articolo 3.

Cpv. 2

Le aziende che travasano preparati (ad es. drogherie, farmacie ecc.) diventano fabbricanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b (modifica dell'imballaggio). Affinché queste, nei casi in cui la confezione originale è ancora etichettata dal fornitore secondo il sistema finora vigente, non debbano classificare ed etichettare in prodotti travasati secondo il sistema SHG/CLP (art. 7 e segg.), è introdotta un'eccezione corrispondente. Questa tiene conto del fatto che nella pratica sia il fornitore e non la persona che effettua il travaso a disporre delle necessarie conoscenze dettagliate specifiche (in particolare la composizione).

Cpv. 3

È ripresa la disposizione dell'attuale articolo 110b capoverso 3.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 95 (finora art. 111)

È stabilita la data dell'entrata in vigore della revisione totale.

Allegato 1 (finora allegato 5) Equivalenze di espressioni, atti normativi e singole disposizioni

La tabella delle equivalenze è completata.

Allegato 2 (nuovo) Elenco delle prescrizioni tecniche determinanti

Le prescrizioni tecniche dell'allegato 2 comprendono disposizioni dettagliate sull'attuazione pratica dei requisiti relativi ai metodi di prova, alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e preparati e al contenuto delle schede di dati di sicurezza. Qui di seguito è illustrato da chi e come vengono elaborate queste disposizioni e con quale frequenza vengono modificate.

N. 1

Negli allegati del regolamento UE-CLP trova sostanzialmente applicazione il Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche GHS. Questo sistema è costantemente rielaborato, a livello dell'ONU, dal sottocomitato dell'ECOSOC per il GHS (SCE GHS) tenendo conto dei progressi tecnici e delle esperienze pratiche scaturite dalla sua applicazione. La Svizzera è rappresentata in questo organismo e prende parte ai suoi lavori. Le modifiche tecniche vengono decise dalla comunità degli Stati rappresentati nel SCE GHS su base consensuale.

Le modifiche del GHS sono recepite nel regolamento UE-CLP tramite i successivi adeguamenti al progresso tecnico (ATP). Le modifiche sono molto frequenti. Dalla pubblicazione del regolamento UE-CLP il 16 dicembre 2008 sono stati già introdotti 6 ATP (stato: 6 giugno 2014). Ulteriori ATP (il 7° e l'8°) sono previsti a breve termine o sono in fase di elaborazione e riguardano alcune modifiche delle disposizioni tecniche (allegati I-V e VII del regolamento UE-CLP) e/o la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze (allegato VI del regolamento UE-CLP).

Informazioni aggiornate sull'attuazione e sul contenuto dei singoli ATP si possono trovare sul sito: <http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13766/13781/index.html?lang=it>

N. 2

I metodi di prova per determinare le proprietà di sostanze e preparati sono elaborati a livello internazionale dal programma dell'OCSE per l'elaborazione di linee guida (*Test Guidelines Programme*). La Svizzera partecipa al programma, che si occupa dell'adeguamento dei metodi di prova e dell'elaborazione di nuove linee guida, ed è rappresentata nel relativo organo (*Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme*) e negli organi che successivamente approvano le linee guida in materia di metodi di prova.

Le nuove linee guida o le modifiche alle linee guida vengono approvate e pubblicate ogni anno dall'OCSE e nell'UE sono attuate tramite il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, che di conseguenza subisce frequenti modifiche.

N. 3

N. 3.1

I requisiti relativi al contenuto delle schede di dati di sicurezza sono disciplinati nell'allegato II del regolamento UE-REACH. In questo allegato sono attuate principalmente le direttive del GHS concernenti la struttura e il contenuto (secondo il GHS la scheda di dati di sicurezza è un elemento per la comunicazione del pericolo). Tali direttive sono integrate da alcuni requisiti supplementari del regolamento UE-REACH relativi in particolare all'esposizione. Pertanto, anche per l'elaborazione e la frequenza delle modifiche sono determinanti i lavori del SCE GHS (v. commenti al n. 1).

Osservazione: i requisiti relativi alla struttura e al contenuto della scheda di dati di sicurezza erano originariamente disciplinati in un allegato (allegato 2 OPChim). Date le frequenti modifiche a cui è stata soggetta l'ordinanza, nel 2012 (4^a revisione OPChim) si è deciso di non riportare queste disposizioni in un allegato a parte.

N. 3.2

Ripreso dall'attuale art. 53 cpv. 2.

N. 4

Al numero 4 è disciplinato il periodo transitorio per le prescrizioni tecniche di cui ai numeri 1 e 3. Quanto stabilito al numero 2 (metodi di prova) non richiede alcuna disposizione transitoria. I metodi di prova sono applicabili non appena inseriti nell'allegato 2.

Cpv. 1

La scadenza per la fornitura dei preparati secondo il 1° ATP (regolamento [CE] n. 790/2009) è fissata alla fine di maggio 2017 ed è ripresa dall'attuale articolo 110*d* capoverso 3.

Cpv. 2

Le scadenze per la fornitura di sostanze e preparati secondo il 2° ATP (regolamento [UE] n. 286/2011) sono armonizzate con le scadenze previste per gli Stati membri del SEE definite all'articolo 2 paragrafo 2 e all'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 944/2013 [5° ATP].

Cpv. 3

Il periodo transitorio per le schede di dati di sicurezza è armonizzato all'articolo 2 paragrafo 6 seconda frase del regolamento (UE) n. 453/2010.

Allegato 3 (finora allegato 7) Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (elenco delle sostanze candidate)

Nessuna modifica materiale.

Allegato 4 (finora allegato 3) Fascicolo tecnico

Nessuna modifica materiale: nella parentesi è stato aggiunto il riferimento all'articolo 85.

Allegato 5 (in precedenza allegato 6) Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

La frase EUH06 è abrogata tramite il regolamento (UE) n. 487/2013 (4° ATP del regolamento UE-CLP) e sostituita dalle frasi H230 e H231 delle nuove categorie GHS «gas instabili cat. A e cat. B», cui nella sezione 2.2. sono attribuiti determinati gas infiammabili delle categorie 1 e 2.

Allegato 6 Modifica di altri atti normativi (ordinanza sui biocidi e ordinanza sui prodotti fitosanitari)

Nel quadro dell'ultima revisione della OPChim le disposizioni di utilizzazione legate all'etichettatura sono state riorganizzate con l'introduzione dei gruppi 1 e 2 (combinato disposto dell'art. 76 OPChim e dell'allegato 6 OPChim) per migliorarne la comprensibilità e comunicabilità. La regolamentazione speciale vigente finora per i biocidi e i prodotti fitosanitari interferisce tuttavia con questa sistematica. I biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b sono infatti equiparati ai prodotti chimici del gruppo 1 e pertanto non possono essere forniti a privati. Gli altri obblighi relativi al gruppo 1 (conoscenze specifiche per la fornitura a un utilizzatore professionale e annuncio alla polizia in caso di furto o perdita) non valgono invece per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sui biocidi, entrata in vigore il 15 luglio 2014, i Cantoni hanno quindi chiesto che tutti gli obblighi del gruppo 1 valessero coerentemente per i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lettere a e b. Poiché gli obblighi relativi a un gruppo rappresentano in ultima istanza un pacchetto di misure completo mirante a ridurre i rischi, questa richiesta è stata presa in considerazione nel presente avamprogetto.

La presente revisione totale comporta inoltre un adeguamento di tutti gli atti normativi che rimandano all'OPChim. Tale adeguamento sarà elaborato durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Allegato 1

Tabella delle correlazioni tra la vecchia e la nuova numerazione dell'OPChim inclusa una motivazione nel caso in cui un articolo o un capoverso sia stato abrogato

OPChim 2012	OPChim 2015	Commento o motivazione dell'abrogazione
1	1	
2	2	
3	3	
4	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, i criteri per definire le proprietà pericolose utilizzati finora possono essere abrogati il 1° giugno 2015.
5	Abrogato	
6	Abrogato	
6a	4	
7	5	
7a	Abrogato	Questo articolo, riguardante l'obbligo di classificare, imballare ed etichettare i preparati secondo il sistema GHS, avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° giugno 2015, ma è diventato superfluo poiché questi obblighi sono ormai regolamentati nel dettaglio agli articoli 6 e 8.
8	6	
8 cpv. 2	Abrogato	Come nel mercato interno europeo, dal 1° giugno 2015 in Svizzera non sarà più necessario indicare due diverse classificazioni, secondo il sistema precedente e secondo il sistema GHS/CLP («doppia classificazione»), nella scheda di dati di sicurezza. Le schede di dati di sicurezza con una «doppia classificazione» spariranno completamente dal mercato entro il 31 maggio 2017. In seguito sarà applicato unicamente l'allegato II del regolamento UE-REACH nella versione secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 453/2010 (v. all. 2 n. 3).
9 cpv. 1	6 cpv. 4	
9 cpv. 2	85 lett. a n. 1	Competenza a livello di ufficio di definire la versione determinante (aggiornamento) dell'allegato VI del regolamento UE-CLP nell'allegato 2 numero 1 OPChim
10	7	
11	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sulla classificazione dei preparati secondo il sistema finora vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
12	Abrogato	
13	Abrogato	
14	Abrogato	
15	Abrogato	
16	24	
16a	25	
17	26	
18	27	
18a	28	
18b	Abrogato	Il tempo trascorso ha reso inapplicabile questo articolo. Visto che le notifiche devono essere presentate nel formato IUCLID, il fascicolo preparato secondo la direttiva 67/548/CEE non può più essere ripreso nella banca dati.
19	Abrogato (2009)	

20	29	
21	30	
22	31	
23	32	
24	33	
25	34	
26	35	
27	36	
28	37	
29	38	
30	39	
31	40	<u>Capoverso 2 (abrogato)</u> Il tempo trascorso ha reso inapplicabile questo articolo; abrogato per gli stessi motivi dell'articolo 18b.
32	41	
33	42	
34	43	
34a	8	
34b	10	
34c	12	
34d	13	
34e cpv. 2	94 cpv. 1 lett. b	
34e	Abrogato	
35	Abrogato	
36	Abrogato	
37 cpv. 1-3	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sull'etichettatura dei preparati secondo il sistema finora vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
37 cpv. 4 (aerosol)	9 (imballaggio)	
38	Abrogato	
39	Abrogato	
40	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sull'etichettatura dei preparati secondo il sistema finora vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
41	Abrogato (2009)	
42	Abrogato (2009)	
43	14	
44	15	
45	Abrogato	
46	Abrogato	
47	Abrogato	
48 (escluso cpv. 1 lett. b)	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sull'etichettatura dei preparati secondo il sistema finora vigente possono essere abrogate il 1° giugno 2015.
48 cpv. 1 lett. b	10 cpv. 6	
49	Abrogato (2012)	
50	Abrogato	In seguito al cambio di sistema, le disposizioni sull'etichettatura dei preparati secondo il sistema finora vigente essere abrogate il 1° giugno 2015.
50a	16	
50a cpv. 4	17	
51	18	
52	19	
53	20	Capoverso 4: come nel mercato interno europeo, dal 1° giugno 2015 in Svizzera non sarà più necessario indi- care due diverse classificazioni, secondo il sistema pre- cedente e secondo il sistema GHS/CLP, nella scheda di dati di sicurezza («doppia classificazione»; v. commento

		all'art. 6 cpv. 2).
54	21	54 cpv. 3 diventa contenutisticamente l'ultima frase di 21 cpv. 1
55	22	
56	23	
56a	Abrogato (2010)	
56b–56e	Abrogato (2012)	
57	44	
58	45	
59	46	
60	47	
61	48	
62	Abrogato (2012)	
63	Abrogato (2012)	
64	49	
65	50	
66	51	
67	52	
68	53	
69	54	
70	55	
71	56	
72	57	
73	58	
74	59	
75	60	
76	61	
77	62	
78	63	
79	64	
80	65	
81	66	
82	67	
83	68	
83a	69	
83b	70	
83c	71	
84	72	
85	73	
86	74	
87	75	
88	76	
89	77	
90	78	
91	79	
92	80	
93	Abrogato (2012)	
94	81	
95	82	
96	83	
97	84	
97a	85	

98	86	
99	87	
100	88	
101	89	
102	90	
103	91	
	92 (nuovo)	
	93 (nuovo)	
104–109	Abrogati (2009)	
110	Abrogato	I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti.
110a	Abrogato (2010)	
110b cpv. 1, 2 e 3, lett. a	Abrogato (2012)	
110b cpv. 3 lett. b	Abrogato	I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti.
110b cpv. 3 lett. c	94 cpv. 3	
110c cpv. 1 e 2	Abrogato	I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti.
110c cpv. 2 lett. b	94 cpv. 1 lett. a	
110c cpv. 3	Abrogato (2012)	
110d (salvo cpv. 3 lett. b)	Abrogato	I termini delle disposizioni transitorie sono scaduti.
110d cpv. 3 lett. b	All. 2 n. 4 cpv. 1	
111	95	
Allegato 1	Abrogato (salvo n. 5.6)	L'allegato 1 «Etichettatura di preparati» è interamente abrogato in quanto contiene solo disposizioni relative ai preparati secondo le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Il rimando al regolamento UE-CLP nell'articolo 34b include anche gli allegati di questo regolamento senza che sia necessario riprenderli nell'OPChim.
Allegato 1 n. 5.6	Art. 11	
Allegato 2	Abrogato (2012)	
Allegato 3	Allegato 4	
Allegato 4	Abrogato (2012)	
Allegato 5	Allegato 1	
Allegato 6	Allegato 5	
Allegato 7	Allegato 3	
	Allegato 2 (nuovo)	
	Allegato 6 (nuovo)	

Allegato 2

Recepimento del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento UE-CLP, CLP) nella OPChim 2015

In rosso: le disposizioni sulla classificazione e sull'etichettatura secondo il sistema vigente finora (base: direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE) che saranno abrogate.

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
Definizione di «pericoloso»		Definizione di «pericoloso»		
Art. 3	Definizione di «pericoloso»: sostanze (S) secondo CLP preparati (P) come finora o già secondo CLP	Art.3 Sostanze e preparati pericolosi	Per sostanze e preparati, rimando indiretto agli allegati CLP (nell'all. 2 n. 1 OPChim: prescrizioni tecniche)	Allegati rilevanti del CLP: all. I parti 2–5 con i criteri GHS-ONU per:
Art. 4	Pericoli fisici (P come finora)			pericoli fisici (all. I parte 2)
Art. 5	Pericoli per la salute (P come finora)			pericoli per la salute (all. I parte 3)
Art. 6	Pericoli per l'ambiente (P come finora)			pericoli per l'ambiente, pericolosi per lo strato di ozono (all. I parti 4 e 5)
Controllo autonomo		Controllo autonomo		
Art. 7	Disposizioni generali	Art. 5	-	Obblighi fondamentali del controllo autonomo (CH)
Art. 7a	Soltanto nella RU: data per i preparati	-	-	Scadenza per la riclassificazione dei P: 1.6.2015
Classificazione delle sostanze		Classificazione delle sostanze e dei preparati		
Art. 8	Classificazione da parte del fabbricante (secondo art. 5–15 CLP)	Art.6 Classificazione delle sostanze Art. 6 cpv. 1	Art. 5, 7–13 e 15 CLP	Regole generali per la classificazione delle sostanze: Identificazione ed esame delle informazioni Art. 5 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze. Art. 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo Art. 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
				<p>Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione</p> <p><i>Art. 9</i> Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele</p> <p><i>Art. 10</i> Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele</p> <p><i>Art. 11</i> Valori soglia</p> <p><i>Art. 12</i> Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione</p> <p><i>Art. 13</i> Decisione di classificare le sostanze e le miscele</p> <p><i>Art. 15</i> Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele</p>
			Nelle succitate disposizioni del CLP si rimanda indirettamente agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato I: Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.</p> <p><i>Enuncia i principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classificazione e di etichettatura per le relative classi e categorie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli).</i></p> <p>Allegato VI: Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.</p> <p><i>Contiene voci armonizzate per le sostanze secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2).</i></p> <p>Allegato VII: Tabella di conversione</p>
	Classificazione supplementare da parte del fabbricante secondo art. 4 par. 3 CLP	Art. 6 cpv. 2	Art. 4 par. 3 CLP	Classificazione supplementare da parte del fabbricante per le sostanze con una classificazione ed etichettatura armonizzate mediante una voce dell'allegato VI CLP (classificazione ufficiale) nella versione determinante secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
	Precedente classificazione per SDS	-	-	La «doppia classificazione» nelle SDS non sarà più necessaria dall'1.6.2015.
Art. 9	Classificazione ufficiale Cpv. 1: Competenza per la determinazione della classificazione ufficiale a livello di dipartimento	Art. 6 cpv. 4	-	Competenza per la determinazione della classificazione ufficiale a livello di dipartimento se l'all. VI CLP nella versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim a) non prevede alcuna classificazione armonizzata per una sostanza o b) non contiene alcuna classificazione armonizzata per quanto concerne una determinata classe di pericolo di una sostanza in elenco.
	Cpv. 2: Competenza per l'aggiornamento delle classificazioni europee a livello di ufficio	Art. 85 lett. a n. 1 OPChim (competenza, a livello di ufficio di definire la versione determinante dell'all. VI CLP nell'all. 2 n. 1 OPChim)	Rimando indiretto all'all. VI CLP nell'art. 6 cpv. 1 OPChim in combinato disposto con l'all. 2 n. 1 OPChim	Nelle disposizioni del CLP nominate all'art. 6 cpv. 1 si rimanda indirettamente all'all. VI CLP. Conformemente all'art. 85 lett. a, la versione determinante dell'all. VI CLP può essere definita dagli uffici competenti nell'allegato 2 n. 1 OPChim.
Classificazione dei preparati				
Art. 10	Principio: classificazione secondo le disposizioni sui preparati (art. 11–15 della OPChim vigente) o CLP	Art. 7 Classificazione dei preparati	Art. 6–15 CLP	Regole generali per la classificazione dei preparati Identificazione ed esame delle informazioni Art. 6 Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele Art. 7 Sperimentazione su animali e sull'uomo Art. 8 Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele Valutazione delle informazioni sui pericoli e decisione sulla classificazione Art. 9 Valutazione delle informazioni sui pericoli delle sostanze e delle miscele
Art. 11	Classificazione in funzione delle proprietà fisico-chimiche.			
Art. 12	Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute			
Art. 13	Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l'ambiente			
Art. 14	Limiti di concentrazione per prendere in considerazione le sostanze			
Art. 15	Riclassificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute o per l'ambiente			

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
				<p><i>Art. 10</i> Limiti di concentrazione e fattori M per la classificazione delle sostanze e delle miscele</p> <p><i>Art. 11</i> Valori soglia</p> <p><i>Art. 12</i> Casi particolari che richiedono un'ulteriore valutazione</p> <p><i>Art. 13</i> Decisione di classificare le sostanze e le miscele</p> <p><i>Art. 14</i> Disposizioni particolari relative alla classificazione delle miscele</p> <p><i>Art. 15</i> Revisione della classificazione delle sostanze e delle miscele</p>
			<p>Nelle succitate disposizioni del CLP si rimanda indirettamente agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.</p>	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato I: Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.</p> <p><i>Enuncia i principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classificazione e di etichettatura per le relative classi e categorie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli).</i></p> <p>Allegato VI: Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.</p> <p><i>Contiene voci armonizzate per le sostanze secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2).</i></p> <p>Allegato VII: Tabella di conversione</p>
Imballaggio ed etichettatura		Imballaggio ed etichettatura		
Imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose		Imballaggio di sostanze e preparati		
Art. 34a	Imballaggio S	Art. 8 Imballaggio	Art. 35 CLP	Disposizioni generali sull'imballaggio
			<p>Nonché rimando indiretto agli allegati del CLP (nell'all. 2 n. 1 OPChim: prescrizioni tecniche)</p>	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato I parte 1 e allegato II.</p> <p><i>p. es. chiusure di sicurezza per bambini (all. II 3.1), avvertenze riconoscibili al tatto (all. II 3.2), eccezioni riguardanti l'imballaggio di esplosivi (all. I 1.3.5), etichettatura di imballaggi solubili monouso (all. I 1.5.2.2); prodotti non imballati forniti al pubblico (all. II parte 5).</i></p>
		Etichettatura di sostanze e preparati		

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
Art. 34b	Etichettatura S	Art. 10 Etichettatura	Art. 17 cpv. 1, 18 escl. cpv. 2 ultimo periodo, 19–23, 25 cpv. 1, 3 e 4, 26–28, 29 cpv. 1–4, 31, 32 cpv. 1–5 e 33 CLP	<p>Contenuto dell'etichetta</p> <p>Art. 17 Disposizioni generali</p> <p>Art. 18 Identificatori del prodotto</p> <p>Art. 19 Pittogrammi di pericolo</p> <p>Art. 20 Avvertenze</p> <p>Art. 21 Indicazioni di pericolo</p> <p>Art. 22 Consigli di prudenza</p> <p>Art. 23 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari</p> <p>Art. 25 Informazioni supplementari figuranti sull'etichetta</p> <p>Art. 26 Ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo</p> <p>Art. 27 Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo</p> <p>Art. 28 Ordine di precedenza per i consigli di prudenza</p> <p>Art. 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio</p> <p>Apposizione delle etichette</p> <p>Art. 31 Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette</p> <p>Art. 32 Disposizione delle informazioni sull'etichetta</p> <p>Art. 33 Disposizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico</p>
			Nelle succitate disposizioni del CLP si rimanda indirettamente agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato I: Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.</p> <p>Enuncia i principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classificazione e di etichettatura per le relative classi e categorie di pericolo secondo il GHS-ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli).</p> <p>Allegato II: Disposizioni particolari relative</p>

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
				<p>all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele</p> <p>Riprende diversi elementi del precedente sistema di classificazione ed etichettatura europeo tra cui rientrano disposizioni particolari per l'etichettatura di determinate sostanze e miscele classificate (frasi EUH), disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull'etichetta di alcune miscele nonché disposizioni particolari relative all'imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze riconoscibili al tatto).</p> <p>Allegato III: Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta</p> <p>Contiene le frasi H del sistema GHS-ONU, nonché le frasi EUH e gli elementi supplementari dell'etichetta dell'allegato II in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</p> <p>Allegato IV: Elenco dei consigli di prudenza</p> <p>Contiene nella parte 1 una panoramica della correlazione tra le frasi P del sistema GHS-ONU e le classi e categorie di pericolo. Nella parte 2 sono elencati tutte le frasi P nelle lingue ufficiali dell'UE.</p> <p>Allegato V: Pittogrammi di pericolo</p> <p>Allegato VI: Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose.</p> <p>Contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose secondo il GHS (tab. 3.1) e secondo il sistema precedente (tab. 3.2).</p>
Art. 34c	Deroghe alle disposizioni di etichettatura	Art. 12 Deroghe alle disposizioni di etichettatura	Disposizione CH	Per i preparati questo punto era disciplinato nell'art. 48a OPChim. Per le sostanze (finora solo deroghe relative alla lingua da utilizzare per l'etichettatura di sostanze secondo il vigente art. 34c) è ampliato con le previste eccezioni secondo il vigente art. 48a. Nuovo è inoltre il fatto che siano possibili eccezioni per sostanze o preparati che rientrano nel campo di applicazione della OPChim, ma non in quello del CLP (possono verificarsi casi di questo tipo quando le sostanze o i preparati rientrano anche nel cam-

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
				po di applicazioni di leggi speciali; v. commento all'art. 12).
Art. 34d	Etichettatura di sostanze pericolose per l'esportazione	Art. 13 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi per l'esportazione	Disposizione CH (nell'indagine conoscitiva sulla 4ª revisione dell'OPChim l'industria ha esplicitamente chiesto che sia mantenuta nonostante l'introduzione del GHS).	Per le sostanze questo punto era disciplinato all'art. 34d, applicato per analogia ai preparati mediante il rimando all'art. 34e.
Imballaggio ed etichettatura di preparati		Con la 5ª revisione dell'OPChim, le disposizioni sull'imballaggio e sull'etichettatura secondo il sistema finora vigente (art. 35–40 e 45–50) sono abrogate anche per i preparati. Per le sostanze ciò era già avvenuto nel quadro della 4ª revisione (2012). Nella tabella seguente è mostrato dove sarà disciplinato in futuro nella OPChim/CLP il corrispondente contenuto.		
Art. 34e	Disposizioni generali	Art. 8 e 10	V. rimandi al CLP negli art. 8 e 10 (OPChim 2015)	La distinzione tra sistema finora vigente (art. 34e cpv. 1 e art. 35–50 OPChim) e CLP (art. 34e cpv. 2 e per analogia art. 34a–34d) non sarà più necessaria dall'1.6.2015. Contenuto come sopra agli art. 8 e 10 OPChim 2015.
Art. 35	Natura degli imballaggi	Art. 8	Art. 35 CLP	Principi generali relativi all'imballaggio
Art. 36	Struttura degli imballaggi	Art. 8	Art. 35 CLP	Principi generali relativi all'imballaggio
Art. 37	Prescrizioni particolari	Art. 8 e art. 9 (aerosol)	Rimando indiretto nell'art. 8 agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Allegati rilevanti del CLP: Allegato II 3.1 e 3.2 <i>Chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze riconoscibili al tatto</i> Osservazione: art. 37 cpv. 4 OPChim (aerosol) trasferito nel nuovo art. 9.
Art. 38	Eccezioni	Art. 8	Rimando indiretto nell'art. 8 agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Allegati rilevanti del CLP: Allegato I 1.3.5 <i>Eccezione per esplosivi secondo la normativa specifica (corrispondenza necessaria all'all. 5 OPChim).</i>
Art. 39	Etichettatura di preparati pericolosi	Art. 10 cpv. 1 e cpv. 3	V. rimandi al CLP nell'art. 10	Contenuto come sopra all'art. 10.

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
		(produttori-CH)	cpv. 1 (OPChim 2015)	Menzione del produttore CH disciplinata all'art. 10 cpv. 3 lett. a OPChim 2015.
Art. 40	Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari	Combinato disposto dell'art.10 cpv. 2 e dell'art. 10 cpv. 1	Combinato disposto degli art. 25 (6) e 4 (7) CLP, nonché rimando indiretto nell'art. 10 cpv. 1 agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Etichettatura di preparati che presentano rischi particolari. Allegati rilevanti del CLP: <i>Allegato II parte 2 e allegato III parte 2 (frasi EUH)</i> Informazioni su pericoli particolari (determinate frasi EUH) ripresi dalla DPD (risp. all. 1 n. 5 OPChim). Può riguardare all'occorrenza anche preparati non pericolosi.
Art. 41/42	- (abrogati con la 2 ^a revisione OPChim 2009)	-	-	-
Art. 43	Utilizzazione di un nome chimico alternativo	Art. 14	Recepimento dell'art. 24 CLP (procedura tramite ECHA) nel diritto svizzero, rimando diretto all'all. I 1.4. CLP per i criteri in base ai quali è possibile l'utilizzazione di una denominazione chimica alternativa.	Procedura in CH tramite RU. Requisiti per la richiesta Gli art. 14 e 15 OPChim (finora art. 43 e 44) sono già stati adeguati ai criteri del CLP in occasione dell'ultima revisione (2012).
Art. 44	Domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo	Art. 15		
Art. 45	Divieto di etichettare in modo ingannevole	Art. 10 cpv. 1	Art. 25 (4) CLP	
Art. 46	Etichettatura facoltativa	Art. 10 cpv. 1	Art. 25 (3) CLP	
Art. 47	Esecuzione dell'etichettatura	Art. 10 cpv. 1	Art. 31 e 32 CLP, nonché rimando indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Allegati rilevanti del CLP: <i>Allegato I, 1.2</i> Dimensioni e caratteristiche degli elementi dell'etichetta
		Art. 10 cpv. 3 lett. b	Requisiti linguistici CH (attuazione dell'art. 17 [2] CLP).	
Art. 48	Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto	Art. 10 cpv. 1	Rimando all'art. 33 CLP	Requisiti dell'imballaggio esterno e interno e regolamentazione del riferi-

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
				mento alle disposizioni in materia di etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose.
Art. 48a	Deroghe alle disposizioni di etichettatura	Art. 12	Disposizione CH	Contenuto trasferito per analogia all'art. 12 OPChim.
Art. 49	(nel quadro della 4 ^a revisione OPChim trasferito all'art. 34d per le sostanze e tramite rimando agli articoli 34e e 34d per i preparati, v. art. 34d).	-		
Art. 50	Eccezioni	Art. 10 cpv. 1	Art. 23 CLP Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari Art. 29 Esenzione dai requisiti di etichettatura e di imballaggio nonché rimando indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Allegati rilevanti del CLP: Allegato I n. 1.3 Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari Allegato I n. 1.5 Esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio Allegato II parte 5 Elenco delle sostanze e miscele pericolose cui si applica l'articolo 29 (3) CLP
Allegato 1 OPChim: Etichettatura di preparati				
N. 1	Simboli e indicazioni di pericolo	Art. 10 cpv. 1	Art. 19 CLP Pittogrammi di pericolo Art. 20 CLP Avvertenze nonché rimando indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	Allegati rilevanti del CLP: Allegato I: Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose Enuncia i principi generali per la classificazione e l'etichettatura (parte 1), nonché i criteri di classificazione e di etichettatura per le relative classi e categorie di pericolo secondo GHS-ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l'ambiente) e 5 (altri pericoli). Allegato II: Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imballaggio di talune sostanze e miscele Riprende diversi elementi del precedente sistema di classificazione ed etichettatura europeo tra cui rientrano disposizioni particolari per l'etichettatura di determinate sostanze e miscele classificate (frasi EUH), disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull'etichetta di alcune miscele, nonché disposizioni particolari relative all'imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini, avvertenze riconoscibili al tatto).
N. 2	Fraasi R	Art. 10 cpv. 1	Art. 21 CLP Indicazioni di pericolo nonché riferimento indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim.	
N. 3	Fraasi S	Art. 10 cpv. 1	Art. 22 CLP Consigli di prudenza	

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)		OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
			nonché riferimento indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	<p>Allegato III: Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta</p> <p>Contiene le frasi H del sistema GHS-ONU, nonché le frasi EUH e gli elementi supplementari dell'etichetta tratti dall'allegato II in tutte le lingue ufficiali dell'UE.</p> <p>Allegato IV: Elenco dei consigli di prudenza</p> <p>Contiene, nella parte 1, una panoramica della correlazione tra le frasi P del sistema GHS-ONU e le classi e categorie di pericolo. Nella parte 2 sono elencati tutte le frasi P nelle lingue ufficiali dell'UE.</p> <p>Allegato V: Pittogrammi di pericolo</p>
N. 4	Dichiarazione	Art.10 cpv. 1	Art. 18 (3) CLP	Indicazione sull'etichetta delle sostanze pericolose contenute
N. 5	Disposizioni per i preparati che presentano rischi particolari	Combinato disposto dell'art.10 cpv. 2 e dell'art. 10 cpv. 1, nonché art. 11 (aerosol)	Combinato disposto dell'art. 25 (6) e dell'art. 4 (7) CLP, nonché rimando indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato II parte 2 e allegato III parte 2 (frasi EUH)</p> <p>Informazioni su pericoli particolari (determinate frasi EUH) ripresi dalla DPD (risp. all. 1 n. 5 OPChim vigente). Può riguardare all'occorrenza anche preparati non pericolosi.</p> <p>Osservazione: l'attuale n. 5.6 è trasferito dall'allegato 1 OPChim (aerosol) al nuovo art. 11.</p>
N. 6	Applicazione dell'etichetta	Art. 10 cpv. 1	Art. 31 e 32 CLP, nonché riferimento indiretto agli allegati rilevanti del CLP. Per questi allegati è determinante la versione secondo l'all. 2 n. 1 OPChim.	<p>Allegati rilevanti del CLP:</p> <p>Allegato I, 1.2:</p> <p>Dimensioni e caratteristiche degli elementi dell'etichetta</p>
N. 7	Etichettatura facoltativa	Art. 10 cpv. 1	Art. 25 (3) CLP	Il contenuto (possibili elementi dell'etichettatura facoltativa) non è più disciplinato. Solo apposizione e collocazione sull'etichetta CLP.
		Nuovo allegato 2 (prescrizioni tecniche)		
			Prescrizioni tecniche che devono essere aggiornate dagli uffici competenti (nuovo): - all. I-VII CLP	Aggiornamento a livello di ufficio sulla base della delega conferita all'art. 85 lett. a n. 1 OPChim [base: art. 39 cpv. 2 LPChim]

Disposizioni vigenti finora (base OPChim 2012)	OPChim 2015	Rimando al CLP	Contenuto
		<ul style="list-style-type: none"> - metodi di prova (UE/OCSE) - all. II REACH (SDS) - all. REACH che definiscono i requisiti del fascicolo tecnico (all. 4 OPChim) <p>aggiornamento già previsto in precedenza a livello di ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all. 3 (finora all. 7) OPChim: elenco delle sostanze candidate SVHC. - all. VI CLP (finora tramite l'ordinanza del DFI concernente la classificazione, art. 2) 	



Allegato 3

Modifiche terminologiche generali relative ai destinatari di prodotti chimici

bisher / jusqu'à présent / fino ad ora		neu / nouveau / novo		
Art.			Art.	
1 (5) c	de	für Endverbraucherinnen und Endverbraucher	für berufliche oder private Verwenderinnen	1 (5) c
	fr	au consommateur final	utilisateurs professionnels ou privées	
	it	ai consumatori finali	agli utilizzatori professionali o privati	
2 (2) k	de	den Abnehmerinnen	den beruflichen Verwenderinnen	2 (2) o
	fr	aux utilisateurs	aux utilisateurs professionnels	
	it	ai destinatari	agli utilizzatori professionali	
34b (2) a	de	an die breite Öffentlichkeit	an private Verwenderinnen	10 (3) a
	fr	au grand public	à un utilisateur privé	
	it	al pubblico	agli utilizzatori privati	
34b (2) b	de	berufliche Endverbraucherinnen	berufliche Verwenderinnen	10 (3) b
	fr	à un utilisateur final professionnel	à un utilisateur professionnel	
	it	con i singoli utilizzatori finali professionali	con i singoli utilizzatori finali professionali	
34c (3)	de	macht sie der Öffentlichkeit zugänglich.	veröffentlicht sie.	12 (3)
	fr	la tient à la disposition du public.	la publie.	
	it	lo mette a disposizione del pubblico.	lo pubblica.	
36 37 (1) 37 (2) 39	de	breite Öffentlichkeit	-	-
	fr	grand public	-	
	it	pubblico	-	
48a (3)	de	macht sie der Öffentlichkeit zugänglich.	-	-
	fr	la tient à la disposition du public.	-	
	it	lo mette a disposizione del pubblico.	-	
51	de	Personen, die beruflich oder gewerblich mit Stoffen oder Zubereitungen umgehen,	berufliche Verwenderinnen und Händlerinnen	18
	fr	les personnes qui, à titre professionnel ou commercial, utilisent des substances ou des préparations,	les utilisateurs professionnels et les commerçants	
	it	le persone che, a titolo pro-	gli utilizzatori professionali e i commer-	

		fessionale o commerciale, impiegano sostanze o preparati,	cianti	
54 (1)	de	an Personen abgibt, die mit ihnen beruflich oder gewerblich umgehen,	an berufliche Verwenderinnen oder an Händlerinnen abgibt,	21 (1)
	fr	à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial	à des utilisateurs professionnels ou à des commerçants	
	it	a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale	a utilizzatori professionali o a commercianti	
54 (3)	de	die berufliche oder gewerbliche Abnehmerin	-	-
	fr	l'utilisateur professionnel ou commercial	-	
	it	il destinatario professionale o commerciale	-	
54 (4) b	de	der Abnehmerin	der beruflichen Verwenderin oder der Händlerin	21 (3) b
	fr	l'utilisateur	l'utilisateur professionnel ou le commerçant	
	it	dal destinatario	dall'utilizzatore professionale o dal commerciante	
54 (4) c	de	der Abnehmerin	der beruflichen Verwenderin oder der Händlerin	21 (3) c
	fr	de l'utilisateur	de l'utilisateur professionnel ou du commerçant	
	it	dal destinatario	dell'utilizzatore professionale o del commerciante	
55 (2)	de	den beruflichen oder gewerblichen Abnehmerinnen	den beruflichen Verwenderinnen oder den Händlerinnen	22 (2)
	fr	à tous les utilisateurs professionnels ou commerciaux	aux utilisateurs professionnels ou aux commerçants	
	it	ai destinatari professionali o commerciali	agli utilizzatori professionali o ai commercianti	
56	de	Die berufliche oder gewerbliche Abnehmerin	Die berufliche Verwenderin oder die Händlerin	23
	fr	L'utilisateur professionnel ou commercial	L'utilisateur professionnel ou le commerçant	
	it	Il destinatario professionale o commerciale	L'utilizzatore professionale o il commerciante	
65	de	für die breite Öffentlichkeit	für private Verwenderinnen	50
	fr	au grand public	aux utilisateurs privés	
	it	al pubblico	a utilizzatori privati	
69 j	de	an die Endverbraucherin	an die berufliche oder private Verwenderin	54 i
	fr	au consommateur final	à l'utilisateur professionnel ou privé;	
	it	al consumatore finale	all'utilizzatore professionale o privato	
75 (3)	de	die breite Öffentlichkeit	private Verwenderin	60 (3)
	fr	le grand public	l'utilisateur privé	
	it	dal pubblico	da utilizzatori privati	

78 (1)	de	für die breite Öffentlichkeit	für private Verwenderinnen	63 (1)
	fr	au grand public	à des utilisateurs privés	
	it	al pubblico	a utilizzatori privati	
79	de	nicht an die breite Öffentlichkeit	nur an berufliche Verwenderinnen oder an Händlerinnen	64
	fr	ne.. pas .. au grand public	ne ... pas ... à des utilisateurs privés	
	it	non ...al pubblico.	non ... a utilizzatori privati	
80 (1) ¹	de	die Bezügerin	berufliche oder gewerbliche Verwenderinnen	65 (1)
	fr	à l'utilisateur	à un utilisateur professionnel ou à un commerçant	
	it	l'acquirente	a utilizzatori professionali o a commercianti	
80 (2)	de	an die breite Öffentlichkeit / die Bezügerin	an private Verwenderinnen / diese	65 (2)
	fr	au grand public / l'utilisateur	à un utilisateur privé /le	
	it	al pubblico / l'acquirente	a utilizzatori privati	
81 (1) a	de	an berufliche Endverbraucherinnen	an Personen abgibt, die diese beziehen, um sie beruflich zu verwenden, ohne sie in anderer Form in Verkehr zu bringen	66 (1) a
	fr	à un utilisateur final professionnel	à une personne qui se les procure à des fins professionnelles sans les mettre sur le marché sous quelque forme que ce soit;	
	it	a un consumatore finale professionale	a persone che le acquistano per utilizzarle a titolo professionale, senza immetterle sul mercato in altra forma;	
81 (1) b	de	an die breite Öffentlichkeit	an private Verwenderinnen	66 (1) b
	fr	au grand public	à un utilisateur privé	
	it	al pubblico	a utilizzatori privati	
82 (4)	de	ob die Öffentlichkeit auf eine Gefährdung aufmerksam gemacht wird.	ob und wie auf eine Gefährdung aufmerksam gemacht wird.	67 (4)
	fr	s'il y a lieu de mettre en garde le public contre tout danger éventuel.	d'une mise en garde contre tout danger éventuel et de sa forme.	
	it	se avvertire l'opinione pubblica su eventuali pericoli.	se e come rendere attenti su eventuali pericoli	
83c (1)	de	der Abnehmerin	- (wird nicht mehr spezifiziert)	
	fr	à l'utilisateur	- (n'est plus spécifié)	
	it	al destinatario	- (non c'è piu specificato)	
83c (1)	de	berufliche oder gewerbliche Verwenderinnen	an berufliche Verwenderinnen oder an Händlerinnen	68
	fr	aux utilisateurs professionnels ou commerciaux.	aux utilisateurs professionnels ou aux commerçants	
	it	a utilizzatori professionali o commerciali	a utilizzatori professionali o a commercianti	
83c (2) a	de	beruflichen oder gewerblichen Abnehmerinnen	beruflichen oder gewerblichen Verwenderinnen	71 (2) a
	fr	l'utilisateur professionnel ou	à l'utilisateur professionnel ou au com-	

¹ Satz wurde umgestellt / la phrase a été réformulée / la frase è stata riformulata

		commercial	merçant	
	it	al destinatario professionale o commerciale	agli utilizzatori professionali o ai commercianti	
83c (2) b	de	privaten Abnehmerinnen	privaten Verwenderinnen	71 (2) b
	fr	à l'utilisateur privé	à l'utilisateur privé	
	it	ai destinatari privati	agli utilizzatori privati	
85 (6)	de	der Öffentlichkeit zugänglich machen.	veröffentlichen.	73 (6)
	fr	rendre publiques	publier	
	it	rendere accessibili al pubblico	pubblicare	